



5995/2023

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dai Sigg.ri Magistrati

Marina Meloni

Presidente

Marco Vannucci

Consigliere-Rel.

Andrea Zuliani

Consigliere

Annamaria Casadonte

Consigliere

Andrea Fidanzia

Consigliere

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 22/04/2022 CC

Cron. R.G.N.

35080/2018

ha emesso la seguente

con 5995

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 35080/2018 proposto da:

(omissis) (omissis) domiciliato in Roma presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) per procura speciale estesa in calce al ricorso

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*

intimato

avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 3897/2018 depositato il 24 ottobre 2018;

vista la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rita Sanlorenzo, che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e la conseguente cassazione del decreto impugnato, nella parte dispositiva al rigetto della domanda del ricorrente di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998), con rinvio al Tribunale di Bologna;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal consigliere (omissis)

**FATTI DI CAUSA**

1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Bologna rigettò le domande di (omissis) (omissis) (di nazionalità marocchina) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello *status* di rifugiato; ovvero, in subordine, del diritto alla

ORD  
1537  
2022

protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione di tale decreto può così essere sintetizzata: alla luce del contenuto delle acquisite fonti qualificate di informazione (nell'atto specificamente indicate) in Marocco non è riscontrabile alcun conflitto armato, con conseguente non sussistenza del vantato diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007; neppure meritevole di accoglimento è la domanda di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (di seguito indicato come "t.u. immigrazione"); in considerazione delle ragioni "di carattere economico" che hanno indotto il ricorrente a emigrare, non è ravvisabile una sua "situazione di persecuzione o di forte discriminazione"; è vero che egli ha un fratello residente in Italia e che ivi sta svolgendo attività lavorativa (da pochi mesi a tempo indeterminato, "mentre la pregressa situazione lavorativa in condizione di irregolarità è stata anch'essa descritta in maniera generica, senza alcuna indicazione o specificazione di dettaglio"); ciò però non sufficiente all'accertamento di tali diritto, non accompagnandosi tali fatti "a specifici indicatori di vulnerabilità e di necessità di tutela che sconsiglino, anche solo temporaneamente, il rientro in Patria dello straniero".

2. (omissis) chiede la cassazione di tale decreto, nella sola parte dispositiva del rigetto delle domande di accertamento del diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 e al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, con ricorso contenente due motivi di impugnazione;

3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese.

4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui sollecita l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnato è caratterizzato da omessa valutazione di fatto (gli accadimenti caratterizzanti la, temporanea, permanenza di esso ricorrente in Libia, ove aveva "la dimora abituale", dopo la sua emigrazione dal Marocco) decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti, da conseguente violazione dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, essendo la Libia caratterizzata, a partire dal 2011, da violenza diffusa conseguente a conflitto armato interno.

2. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile sul semplice rilievo che il ricorrente non è un apolide (egli ha la cittadinanza del Marocco, Stato da cui emigrò, e non deduce per quale specifica ragione egli dovrebbe essere espulso

dall'Italia verso la Libia), con la conseguenza che la sua espulsione dal territorio dello Stato non potrà che essere eseguita verso lo Stato di provenienza.

Invero, in funzione dell'accertamento del diritto a una delle protezioni internazionali cosiddette "maggiori", la situazione politica, economica e sociale dello Stato, in cui è transitata la persona che uno di tali diritti vanta, è affatto irrilevante ai fini della decisione, perché, alla luce della disciplina desumibile dal contenuto precettivo dell'art. 2, lett. k), della direttiva CE n. 83 del 2004, dell'art. 3, n. 3, della direttiva UE n. 115 del 2008 e dell'art. 2, lett. n), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'indagine relativa al rischio persecutorio o al danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento allo Stato di origine di tale persona ovvero alla sua dimora abituale ove si tratti di un apolide; potendo rilevare la situazione dello Stato di transito nel caso di accordi comunitari ovvero bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale Stato (giurisprudenza costante; cfr. comunque, per tutte: Cass. n. 2861 del 2018; Cass. n. 31676 del 2018 ; Cass. n. 10835 del 2020).

Correttamente, pertanto, in funzione dell'accertamento del diritto alla protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il decreto impugnato contiene specifica valutazione (fondata sul contenuto dei documenti predisposti dalle fonti qualificate di informazione nel decreto stesso indicate) della situazione politica e sociale solo dello Stato di provenienza del ricorrente (il Marocco) e non di quella dello Stato (la Libia) in cui egli transitò prima di giungere in Italia.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnato è caratterizzato da violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione, non contenendo alcun giudizio di comparazione fra la sua situazione personale in Marocco e il significativo livello di radicamento personale e sociale da lui conseguito in Italia, desumibile dall'esistenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dalla detenzione di immobile per uso di abitazione derivata da rapporto di locazione, dalla presenza in Italia di un suo fratello.

4. In via preliminare, si osserva che, se è vero che con l'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito con la legge n. 132 del 2018, è stata soppressa la disciplina della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione, è altrettanto vero che le domande relative al diritto in questione, proposte, come quella oggetto della pronuncia recata dalla sentenza impugnata, prima dell'entrata in vigore (il 5 ottobre 2018) del citato decreto-legge, sono regolate dalla disciplina legale in vigore al momento della loro presentazione: è in

tale momento, infatti, che, in tesi, sorge il diritto fatto valere con l'azione giudiziale (in questo senso, cfr. Cass. S.U., 13 novembre 2019, n. 29459).

In tema di diritto alla protezione umanitaria, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che:

a) in funzione della decisione su tale domanda il giudice di merito deve operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in quello di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente e astrattamente considerato (così, Cass. S.U. n. 29459 del 2019, cit.);

b) tale valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, va eseguita attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un *vulnus* al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno (in questo senso, cfr. Cass. S.U. n. 24413 del 2021).

Il decreto impugnato non si conforma a tale principio di diritto (come del resto evidenziato dal Procuratore Generale), non contenendo alcun effettivo giudizio di comparazione nel senso testé precisato, in quanto a fronte di un significativo livello di integrazione, personale e sociale, del ricorrente in Italia (presenza del fratello; rapporto di lavoro a tempo indeterminato; rapporto di locazione di immobile ad uso di abitazione), pur preso in considerazione, la motivazione fondante la decisione di segno negativo è affidata a mera formula di stile (pagg. 4 e 5 del decreto).

Il decreto impugnato, nella parte dispositiva del rigetto della domanda del ricorrente di accertamento del vantato diritto alla concessione di permesso di soggiorno per motivi umanitari, è dunque da cassare con rinvio al Tribunale di Bologna che, in diversa composizione, nel decidere su tale domanda dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:

«In funzione della decisione sulla domanda di concessione ovvero di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari in applicazione dell'art. 5, comma 6,

del t.u. immigrazione contenuto nel d.lgs. n. 286 del 1998 (applicabile *ratione temporis*) il giudice di merito deve operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione da lui raggiunta in quello di accoglienza; tale valutazione comparativa va eseguita attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un *vulnus* al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno».

Al giudice di rinvio è anche rimessa la decisione sulla ripartizione delle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato quanto al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, cui rimette anche la decisione relativa alla ripartizione delle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 aprile 2022.

La presidente

Marina Meloni



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Civile**

Depositata in Cancelleria

28-2-2022

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO  
Dot. ssa Daniela Lucia Curci

